



Prot. n. (*)

Torino, (*)

(*) Data e numero di protocollo presenti nel file .xml di segnatura informatica

Alla PREFETTURA di TORINO	10124 TORINO
Al SINDACO del Comune di	10080 SAN BENIGNO C.SE
Al SINDACO del Comune di	10088 VOLPIANO
Alla QUESTURA di TORINO C.so Vinzaglio, 10	10121 TORINO
Alla POLIZIA STRADALE Via Avogadro, 41	10141 TORINO
Al Comando Provinciale CARABINIERI Via Valfrè, 5 bis	10121 TORINO
Al Comando Stazione CARABINIERI di	10088 VOLPIANO
Al Comando Provinciale GUARDIA DI FINANZA Corso IV Novembre, 40	10136 TORINO
Alla CROCE ROSSA ITALIANA Via Bologna, 171	10154 TORINO
Al CENTRO OPERATIVO 118 Az. Osp. C.T.O. C.R.F M. Adelaide	10126 TORINO
Al Comando Provinciale VIGILI DEL FUOCO C.so Regina Margherita, 330	10143 TORINO
Al CONSORZIO EXTRA.TO C.so F. Turati, 19/6	10128 TORINO
All' AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE C.so G. Marconi, 10	10125 TORINO
Alla CITTA' METROPOLITANA DI TORINO:	
- Direzione PROTEZIONE CIVILE	
- UFFICIO STAMPA	
- Al Responsabile Territoriale del Circolo di Volpiano	

**OGGETTO: S.P. n. 39 "di Rivarossa" dal Km 7+200 al Km 9+000 circa.
Ordinanza di sospensione del transito.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia dell'Ordinanza in oggetto.

Distinti Saluti.

Per IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1

Dott. Ing. Matteo TIZZANI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Ing. Davide CAPPA

(firmato digitalmente)

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI

Direzione Viabilità 1

Corso Inghilterra, 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 6109 / 6101 - e-mail: ufficio.traffico@cittametropolitana.torino.it

Pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it www.cittametropolitana.torino.it

Partenza: AOO CMT0, N. Prot. 00070208 del 23/04/2025

ATTO N. DD 2490

DEL 23/04/2025

Rep. di struttura DD-UC1 N. 438

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 39 “di Rivarossa” dal Km 7+200 al Km 9+000 circa. Ordinanza di sospensione del transito.

Premesso che:

- A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 16 e 17 aprile 2025 che hanno provocato, nell’ambito della rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Torino, in alcuni tratti stradali tra i quali quello oggetto della presente, frane e smottamenti che ne hanno pregiudicato la transitabilità;
- Preso atto che dal giorno dell’evento si è provveduto ad interrompere il transito veicolare sulla strada provinciale;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, nelle more dei lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità della tratta in oggetto, per motivi di sicurezza chiudere la S.P. n. 39 “di Rivarossa” dal Km 7+200 al Km 9+000 circa, in territorio dei Comuni di Volpiano e San Benigno C.se, fino al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il geom. Maurizio SCARPARO

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1 .

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell’istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l’obiettivo operativo “*Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione*” - cod. **1005OB19** , riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi

2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 75/2024 del 19/12/2024.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

fino al ripristino delle normali condizioni di transitabilità con fascia oraria 0:00-24:00

la sospensione del transito sulla S.P. n. 39 "di Rivarossa" dal Km 7+200 al Km 9+000 circa, in territorio dei Comuni di Volpiano e San Benigno C.se. Il Responsabile Territoriale dovrà provvedere al mantenimento in ordine della segnaletica apposta relativa all'interdizione e chiusura al traffico della tratta stradale e dell'eventuale segnaletica di percorso alternativo, di preavviso e informazione agli utenti. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 23/04/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani